



COMUNE DI LIMENA

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE
PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 28.07.2014

INDICE

TITOLO I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

- ART. 1 - OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE
- ART. 2 - ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE
- ART. 3 - TRASFERIMENTO DI SEDE IN DIVERSA ZONA
- ART. 4 - EFFICACIA E VALIDITÀ DEI CRITERI COMUNALI

TITOLO II NORME PROCEDURALI GENERALI

- ART. 5 - PROCEDURE RELATIVE ALLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
- ART. 6 - SUBINGRESSO
- ART. 7 - TRASFERIMENTO DI SEDE NELL'AMBITO DELLA STESSA ZONA ED AMPLIAMENTO/RIDUZIONE DEGLI ESERCIZI
- ART. 8 - CARATTERISTICHE URBANISTICHE, EDILIZIE ED AMBIENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
- ART. 9 - SAGRE, FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE
- ART. 10 - ATTIVITÀ STAGIONALE
- ART. 11 - RINUNCIA DEL PROCURATORE O RECESSIONE DEL PREPOSTO
- ART. 12 - CESSAZIONE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI APPLICATIVE
- ART. 14 - SOMMINISTRAZIONE CON APPARECCHI AUTOMATICI
- ART. 15 - SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA
- ART. 16 - SORVEGLIABILITÀ

TITOLO III NORME FINALI

- ART. 17 - INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 18 - LIMITAZIONI PER MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE
- ART. 19 - NORMA TRANSITORIA DI SALVAGUARDIA
- ART. 20 - SANZIONI
- ART. 21 - ABROGAZIONI

ALLEGATI:

- A) CARTOGRAFIA CON INDICAZIONI DELLE ZONE

TITOLO I

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 1

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i parametri, i criteri di programmazione e le relative norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione del D.Lgs. 59 del 26.03.2010 del D.Lgs. 147 del 06.08.2012 e della Legge regionale Veneto n. 29 del 21.09.2007, del D.P.R. 160 del 07.09.2010, della Legge 214 del 22.12.2011;
2. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
 - a. favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche;
 - b. determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
 - c. integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - d. tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile;
 - e. consentire la libertà di stabilimento e di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio fatte salve le limitazioni legate alla sostenibilità ambientale, compreso l'ambiente urbano, alla sostenibilità sociale e alla viabilità, alla tutela della salute, dei lavoratori e dei beni culturali.

ART. 2

ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso in n. 2 (due) zone, in base al criterio della sostenibilità posto all'art. 31 della Legge 214/2011:

Zona 1 – “Del Tavello”

Zona 2 – “Resto del territorio comunale”

La zona 1 – “Del Tavello” è quella parte del territorio interessato dalla zona golenale del Fiume Brenta che costituisce un parco-agricolo incontaminato e ricco di vegetazione. Questa zona è stata dichiarata Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) Per il suo alto valore ambientale e paesaggistico non è concessa l'apertura di pubblici esercizi per l'effettuazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

La zona 2 – “Resto del territorio comunale” è per esclusione tutta l’area esterna alla Zona 1 – “Del Tavello”. Analizzato il profilo urbanistico-ambientale, si porta a ritenere che la zona 2 rappresenti problematiche omogenee e pertanto sia traducibile in un’unica zona e che non presenta situazioni tali da vietare l’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande per ragioni di pubblico interesse, sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sicurezza stradale, tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano; al contrario si rende necessario esplicitare la disciplina per limitare le attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui gestione sia causa del mancato rispetto dei motivi imperativi di interesse generale e riportati al successivo art. 18.

2. La perimetrazione delle zone è quella risultante dall’elaborato cartografico, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

ART. 3

TRASFERIMENTO DI SEDE IN DIVERSA ZONA

1. Preso atto che attualmente nella zona 1 - “Del Tavello” non vi sono pubblici esercizi che effettuano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il trasferimento di sede dei pubblici esercizi dalla zona 2 alla zona 1 è non consentito per la salvaguardia ambientale - paesaggistica della zona 1 - “Del Tavello”.

ART. 4

EFFICACIA E VALIDITÀ DEI CRITERI COMUNALI

1. Ai sensi dell’art. 33 comma 2^a della L.R. n. 29/2007 , il presente Regolamento ha valenza triennale a partire dalla data della sua approvazione.
2. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comune in vigore fino all’adozione di eventuali nuovi criteri da parte dell’Amministrazione comunale.

TITOLO II

NORME PROCEDURALI GENERALI

ART. 5

PROCEDURE RELATIVE ALLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico deve essere redatta sull’apposito modulo compilabile on-line sul gestionale SUAP dell’Amministrazione (www.impresainungiorno.giov.it). La SCIA deve contenere , a pena di ammissibilità , i seguenti documenti:
 - a) generalità del segnalante/richiedente;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 26.03.2010 n. 59 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti igienico - sanitari ed urbanistici – edilizi dei locali;
 - c) l’indicazione dell’ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l’attività, con planimetria dell’esercizio in scala 1: 100 o 1:50 quotata, evidenziandone la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita (ai fini della sorvegliabilità);

- d) dichiarazione che non sussistono impedimenti all'esercizio dell'attività derivanti dal regolamento condominiale o da altri accordi di natura contrattuale;
- e) documentazione relativa all'impatto acustico, qualora siano previsti impianti o macchinari rumorosi ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose
- f) dichiarazione indicante gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria Locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, Scia ai fini della registrazione sanitaria;
- g) autocertificazione relativa al rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio;
- h) autocertificazione del rispetto della sorvegliabilità dei locali;
- i) nel caso di associazioni o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La SCIA deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.

Nei casi di assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della SCIA.

2. La segnalazione di inizio attività dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla legge regionale n. 29/2007 e s.m.i. e dall'art. 71 comma 6 bis) del D.Lgs 59/2010 - a pena di improcedibilità - dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività (qualora designato), redatto con atto autentico (procura) e annotato nel registro Imprese della C.C.I.A.A. ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

ART. 6 SUBINGRESSO

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività previa Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da prodursi sull'apposito modulo compilabile on-line sul gestionale SUAP dell'Amministrazione (www.impresainungiorno.gov.it).

La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 26.03.2010 n. 59 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti igienico - sanitari ed urbanistici – edilizi dei locali;
- c) documentazione relativa all'impatto acustico, qualora siano previsti impianti o macchinari rumorosi ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.
- d) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve altresì essere corredata da dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, Scia ai fini della registrazione sanitaria;
- e) gli estremi dell'atto di trasferimento, redatto da notaio, ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore.
- f) eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore , qualora nominato.

La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.

Nei casi di assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento il responsabile adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della SCIA.

2. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività, sospendendola per un periodo superiore a 12 mesi, decade dal titolo abilitativo dato dalla segnalazione di inizio attività prodotta :
 - a) il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi o nominare un procuratore all'esercizio in possesso dei requisiti professionali e presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune. In ogni caso di cambio di titolarità del ramo d'azienda, il nuovo titolare deve sempre informare il Comune dell'avvenuto trasferimento del ramo d'azienda entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto;
 - b) nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 29/2007 , dovrà essere presentata al Comune apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) contenente i seguenti elementi essenziali:
 1. generalità del dichiarante;
 2. dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che – entro il termine di 12 mesi dall'apertura della successione – dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;
 3. dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
 4. dichiarazione indicante gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria Locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, Scia ai fini della registrazione sanitaria;
 5. dichiarazione che non sussistono impedimenti all'esercizio dell'attività derivanti dal regolamento condominiale o da altri accordi di natura contrattuale.
3. Nel caso di reintestazione (subingresso del proprietario) dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4 della legge regionale n. 29/2007, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1[^] entro 180 giorni dalla data di cessazione della gestione.
4. Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.
5. Nel caso di variazioni societarie deve essere depositata la SCIA al Comune entro 30 giorni dalla modifica.

ART. 7

TRASFERIMENTO DI SEDE NELL'AMBITO DELLA STESSA ZONA ED AMPLIAMENTO/RIDUZIONE DEGLI ESERCIZI

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva SCIA al Comune.
2. Detta SCIA deve contenere a pena di inammissibilità le seguenti dichiarazioni:
 - che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;

- che i locali sono/non sono assoggettabili per la presenza o meno di impianti o macchinari rumorosi ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, alla valutazione di impatto acustico;
- che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
- di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- planimetria dell'esercizio in scala 1:100 o 1:50 quotata, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita (ai fini della sorvegliabilità);
- documentazione relativa all'impatto acustico, qualora siano previsti impianti o macchinari rumorosi ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose
- dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, Scia ai fini della registrazione sanitaria.

Nei casi di assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività oggetto della SCIA .

Art. 8

CARATTERISTICHE URBANISTICHE, EDILIZIE ED AMBIENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. Per rendere concreto il perseguimento del fondamentale obiettivo della sostenibilità ambientale e per rispondere anche alle esigenze di tutela e rispetto dei luoghi di culto e delle attività scolastiche, ed inoltre per migliorare la qualità del servizio reso all'utenza, ogni nuovo esercizio di somministrazione che verrà attivato sul territorio comunale, compresi quelli nei circoli o associazioni che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, dovrà avere le seguenti caratteristiche :
 - a) distare non meno di 30 ml., quale la distanza minima di "compatibilità", dalle chiese e dalle scuole, misurata tra le rispettive porte di accesso più vicine riguardo al percorso pedonale più breve;
 - b) gli esercizi ubicati all'esterno del centro storico individuato nel Vigente PRG che abbiano una superficie destinata a somministrazione superiore a 100 mq., devono disporre di un'area adibita a parcheggio destinata ai clienti, ubicata nelle adiacenze dell'esercizio od in area funzionalmente collegata, avente una superficie non inferiore a 50 mq. ogni 100 mq. di superficie dell'esercizio, di cui almeno la metà destinata a sosta dei veicoli (stallo autoveicolo non inferiore a ml. 2,5 x 5,00 pari a 12,5 mq.);
 - c) accessibilità nell'esercizio anche alle persone con ridotte capacità motorie; riguardo ai pubblici esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande è fatto obbligo la fruibilità di almeno un servizio igienico da parte di persone con ridotte capacità motorie (L. 13 del 09.01.1989, D.M. 236 del 14.06.1989 e deliberazione di G.R. Veneto n. 509/2010 e successiva n. 1428/2011).
2. Le succitate condizioni, oltre che in caso di nuova apertura, valgono anche in caso di trasferimento dell'esercizio.

ART. 9
SAGRE, FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari aperti indistintamente al pubblico, è avviata previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) secondo le modalità esplicitate all'art. 5 succitato; detta attività non è assoggettata al possesso dei requisiti professionali, ma soltanto di quelli morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 per una durata non superiore a 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione;
2. Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla segnalazione deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
3. La Scia deve contenere la dichiarazione indicante gli estremi della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) ai fini igienico sanitari presentata all'Azienda Sanitaria locale competente, oppure, in caso di presentazione contestuale, la Scia ai fini della registrazione sanitaria.
4. Per gli eventi, feste e/o altre riunioni straordinarie di persone, riservate ad una predeterminata cerchia di persone (feste private ad invito) è soggetta a preventiva comunicazione al Comune da trasmettere almeno 7 giorni lavorativi antecedente all'inizio dell'evento. Nella comunicazione dovrà essere riportata indicativamente il programma della manifestazione ed il nominativo dell'organizzatore dell'evento, quale responsabile della norme sicurezza ed igienico- sanitaria dei locali e/o aree nonché degli alimenti somministrati ai partecipanti all'evento.
5. Qualora siano previste delle attività rumorose nel corso delle manifestazioni/eventi succitati, si richiama il rispetto delle norme a riguardo dei limiti acustici e degli orari stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina delle attività rumorose.

ART. 10
ATTIVITÀ STAGIONALE

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività con le modalità di presentazione della segnalazione previste dall'art. 5 succitato; detta attività è assoggettata al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.

ART. 11
RINUNCIA DEL PROCURATORE O RECESSIONE DEL PREPOSTO

1. Se il procuratore/preposto, unico conduttore dell'attività recede volontariamente dall'incarico deve comunicarlo formalmente al Comune, alla società ed al Registro Imprese della CCIAA per gli adempimenti conseguenti (cancellazione); la società ha 90 giorni per inviare la SCIA di variazione del nuovo procuratore/preposto formalmente nominato. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza della segnalazione o del titolo abilitativo a suo tempo rilasciato, previa comunicazione di avvio del procedimento.
2. La società titolare dell'attività deve comunicare tempestivamente al Comune ed al Registro imprese della CCIAA la revoca della procura al procuratore o del preposto; la società ha 90 giorni per inviare la SCIA di variazione del nuovo procuratore/preposto formalmente nominato. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza della segnalazione o del titolo abilitativo a suo tempo rilasciato, previa comunicazione di avvio del procedimento.

3. Qualora la società titolare dell'attività in possesso dei requisiti professionali nella persona del legale rappresentante dovesse modificare il proprio assetto societario, deve garantire il possesso dei requisiti professionali comunicando entro 90 giorni l'avvenuta variazione al Comune ed al Registro imprese della CCIAA. Qualora ciò non avvenga il Comune procede alla decadenza dell'autorizzazione o del titolo abilitativo, previa comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 12

CESSAZIONE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. E' soggetta a Scia la cessazione a qualsiasi titolo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 13

DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI APPLICATIVE

1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.

Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata temporaneamente per la somministrazione nelle aree esterne al locale (plateatico esterno per il così detto giardino estivo e/o invernale) non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, dovrà comunque essere aggiornata la registrazione sanitaria.

2. REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

I requisiti soggettivi e professionali per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'art. 4 della legge regionale n. 29/2007 e s.m.i. e dall'art. 71 del D. Lgs n. 29/2010 e s.m.i. .

3. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO

La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

Perché si instauri un rapporto di effettiva "sostituzione" occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc. .

4. DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"

In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda.

5. ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA

Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 29/2007, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.

A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, dovranno altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività.

6. SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI

E' soggetta a segnalazione di inizio attività da trasmettere al Suap del Comune con le modalità previste dal succitato art. 5, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso le strutture, locali ed esercizi indicati nell'art. 9 della L.R. n. 29/2007 (stazione di servizio, ospedali e case di cura, caserme, mense aziendali, ecc..)

7. ATTIVITA' ACCESSORIE

Riguardo alle possibilità previste dall'art. 31 della L.R. 29/2007 per l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, si fa rinvio all'art. 16 "Attività rumorose presso pubblici esercizi e circoli privati" del vigente "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70/2007.

Art. 14

SOMMINISTRAZIONE CON APPARECCHI AUTOMATICI

1. L'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività con le modalità previste dal succitato art. 5 in occasione della prima installazione nel territorio comunale (art. 13 , 2^a comma della L.R. 27/2009). Le eventuali successive nuove installazioni e/o modifiche degli apparecchi automatici, dovranno risultare nella comunicazione di aggiornamento che la ditta è tenuta a presentare al SUAP del Comune ogni 6 (sei) mesi con riferimento alla data di presentazione della segnalazione di inizio attività precedente.
2. Il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche opera anche per questo tipo di vendita e/o somministrazione ed in qualsiasi orario della giornata ai sensi dell'art. 13 comma 3^a della L.R. 27/2009.

Art. 15

SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 29/2007, è soggetto a previa comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 29/2007.
2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia fredda. È altresì consentito il consumo sul posto di bevande non alcoliche.
3. All'attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.

Art. 16

SORVEGLIABILITÀ

1. Ai sensi del decreto del 17.12.1992 n. 564:
 - a) i locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionali, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso e d'uscita;
 - b) le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso di abitazioni private;
 - c) in caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
 - d) nel caso di locali ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso la visibilità esterna deve essere specificatamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza che può prescrivere, quando la misura risulti insufficiente ai fini di cui al

comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso e d'uscita;

- e) nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.
2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 564/92, devono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve esserne impedito l'accesso a chiunque.
 3. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature e da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
 4. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione e non può esservi impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
 5. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni, anche luminose, quando prescritte, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.
 6. Sono fatte le situazioni in deroga previste per gli esercizi già attivati prima del 1992, purché da tale data non siano state e/o non vengano apportate modifiche ai locali.
 7. Per la molteplicità di situazioni che vi potranno essere negli esercizi, si potrà riconoscere la impraticabilità/incompatibilità di alcune delle prescrizioni riportate al punto 1; in tal caso potranno essere individuate, in alternativa, prescrizioni finalizzate a consentire comunque le verifiche da parte delle Forze dell'Ordine.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 17

INDIRIZZI PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono determinare liberamente l'orario di apertura e di chiusura, in conformità con le eventuali disposizioni dei relativi regolamenti condominiali.
2. Il Sindaco, al fine di assicurare una civile convivenza tra attività di somministrazione e residenti, con propria ordinanza può stabilire:
 - l'orario massimo di esercizio di un'attività di somministrazione qualora sia stata oggetto di sanzioni delle forze dell'ordine e/o di relazioni/segnalazioni della Polizia Locale o delle altre forze dell'ordine, comprovanti situazioni che compromettono la civile convivenza;
 - l'orario e le modalità di svolgimento delle attività accessorie all'attività di somministrazione;
 - l'orario di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i dehors (plateatici) e qualsiasi altra forma di ristoro all'aperto.

Art. 18

LIMITAZIONI PER MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE

1. Limitazioni agli orari e/o prescrizioni all'esercizio dell'attività possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti e temporanee, per:
 - ragioni di ordine pubblico;
 - ragioni di pubblica sicurezza;
 - ragioni di sostenibilità ambientale, incluso l'ambiente urbano;

- ragioni di sostenibilità sociale;
- ragioni di viabilità;
- la salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico e paesaggistico;
- la tutela della salute;
- la tutela dei lavoratori;
- evitare situazioni di abuso del consumo di alcolici;
- evitare la limitazione del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;

e comunque per motivi imperativi di interesse generale. Questo senza applicare le procedure di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 29/2007, in conformità all'articolo 20 della medesima legge.

2. Altresì potranno essere disposte limitazioni agli orari e/o prescrizioni all'esercizio dell'attività possono essere disposte, in via temporanea o permanente, per assicurare sia all'esterno che all'interno dei locali, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la salute e la quiete pubblica. Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della L.R. n. 29/2007 e dall'art. 16 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

3. Le limitazioni agli orari e/o le prescrizioni all'esercizio dell'attività devono rispettare il principio di proporzionalità.

Art. 19

NORMA TRANSITORIA DI SALVAGUARDIA

1. Restano validi eventuali vincoli e/o prescrizioni previsti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande relativi ad autorizzazioni amministrative concesse in data antecedente all'approvazione del presente regolamento.

ART. 20

SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 21

ABROGAZIONI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme.